



Nanno

Tassullo

Tuenno

COMUNE DI VILLE D'ANAUNIA

PROVINCIA DI TRENTO

Ville d'Anaunia, 28/06/2017

Oggetto: siepi e rami sporgenti sulle strade

Con la presente si ricorda a tutta la cittadinanza quanto previsto dall'art. 29 del Decreto Legislativo n. 285 del 30/04/1992 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada) in materia di siepi e rami sporgenti sulle strade.

Art. 29

Piantagioni e siepi

1. I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada o l'autostrada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie.
2. Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 169,00 a euro 679,00.
4. Alla violazione delle precedenti disposizioni consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo, per l'autore della stessa, del ripristino a sue spese dei luoghi o della rimozione delle opere abusive secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.